



COMUNE DI PONT CANAVESE
Città metropolitana di Torino

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale – art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000)

N. 19 DEL 03/11/2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19.08.2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - EVENTUALI.-

L'anno duemilaventitre, addì tre, del mese di novembre, ore 13:15, in Pont Canavese, nel palazzo municipale, il Commissario Straordinario dott. Paolo Cosseddu, assistito dal Segretario Comunale dott.ssa Nicoletta Blencio, ha adottato la seguente deliberazione.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19.08.2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - EVENTUALI.-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto il Decreto Prefettizio prot. n.2023002064- Area II datato 26.02.2023 con il quale il Prefetto di Torino, nelle more dell'emanazione del Decreto Presidenziale di scioglimento, ha provveduto a sospendere il Consiglio Comunale di Pont Canavese, nominando contestualmente Commissario Prefettizio, per la provvisoria amministrazione dell'Ente, il Viceprefetto Aggiunto dott. Paolo Cosseddu con l'attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

Visto il Decreto Prefettizio pari numero datato 01.03.2023 con il quale, il Prefetto di Torino, ha successivamente nominato Sub-Commissario la dott.ssa Anna Ballan per coadiuvare il Viceprefetto Aggiunto dott. Paolo Cosseddu nell'espletamento dell'incarico e in sua sostituzione in caso di assenza e/o impedimento;

Visto il D.P.R. datato 17.03.2023 Prot. n.2023-002064 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale con la contestuale nomina a Commissario Straordinario del Comune di Pont Canavese del Vice Prefetto Aggiunto dott. Paolo Cosseddu per la provvisoria gestione dell'Ente;

Visto l'art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), ai sensi del quale, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 – Enti Locali compresi – non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Visto che la medesima disciplina precisa che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

Visto il comma 28 della medesima norma, nel quale si stabilisce che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 3, comma 27, prevedendo peraltro la trasmissione della delibera in oggetto alla sezione competente della Corte dei Conti;

Rilevato inoltre che la suddetta normativa distingue pertanto fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione

con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di “interesse generale”, per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell’ambito dei livelli di competenza dell’ente;

Considerato in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell’attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell’importante principio dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

Dato atto che il Comune, come costituzionalmente riconosciuto, è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Visto il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Lombardia – nel quale è stabilito che “il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l’ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti”;

Richiamata la propria deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 29.09.2017 avente il seguente oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazione”;

Accertato, pertanto, che le partecipazioni societarie detenute da questo Ente sono:

1. SMAT spa (quota di partecipazione del Comune pari a 0,00008%) che è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall’applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

2. Valli del Canavese – Gruppo di azione locale Società Consortile a responsabilità limitata. Siglabile “GAL valli del Canavese”.

Il GAL, costituito l’11/11/2002, si configura come Agenzia di Sviluppo Locale i cui interlocutori interni all’area di competenza sono gli amministratori locali di Comuni ed Unioni di Comuni, gli operatori economici dell’area, le associazioni di categoria, gli opinion leader, le famiglie residenti; quelli esterni sono la Città Metropolitana di Torino, la Regione Piemonte, gli Enti e le Istituzioni del sistema economico, i soggetti commerciali intermedi, i nuovi imprenditori e le famiglie. Si tratta di una società che avendo ad oggetto attività di promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli Enti Locali soci, nonché di tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici, può ritenersi compatibile con la produzione di servizi a carattere generale prevista dall’art. 4 comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

E’ intenzione dell’amministrazione comunale mantenere la propria partecipazione nella società.

DATO ATTO, per completezza informativa, che il comune di Pont Canavese partecipa anche:

- Consorzio Canavesano Ambiente di Ivrea con una quota del 2,04%.

Il C.C.A. è un'azienda che opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei materiali.

Per le suddette motivazioni l'Amministrazione continua ad aderire al CCA

- Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali CISS 38 con una quota del 4,7 %.

Il C.I.S.S. 38 di Cuornè (a cui sono consorziati n.36 Comuni dell'area Canavesana) gestisce i compiti e le funzioni in materia di servizi sociali di comuni. Con i servizi sanitari e gli altri servizi della comunità locale concorre a favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita, predispone ed eroga servizi ed interventi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso della vita.

Per le suddette motivazioni l'Amministrazione continua ad aderire al CISS 38.

Rilevato, pertanto, che le suddette Società, svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Ritenuto quindi che sussistono i presupposti legittimi al mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, pareri che vengono allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ravvisato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Il Commissario Straordinario con i poteri spettanti al Consiglio Comunale,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le società specificate in premessa hanno per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e non operano quindi in contrasto con le disposizioni vigenti;
2. DI PRECISARE che SMAT spa (quota di partecipazione del Comune pari a 0,00008%) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
3. DI AUTORIZZARE il mantenimento delle altre partecipazioni possedute dal Comune di Pont Canavese nelle società elencate in premessa in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico

interesse consistente nella resa di servizi e nella promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio;

4. DI RENDERE pubblica la presente delibera mediante pubblicazione sul sito web del Comune;
5. DI INVIARE, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione, al Revisore dei Conti;

Successivamente, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale,

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

C.C. n. 19/2023

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.to Dott. Paolo Cosseddu
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO f.to Dott.ssa Nicoletta Blencio
Firmato digitalmente

=====
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nicoletta Blencio